



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemeza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL. 0961 064845

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2025/2026

Comunicato Ufficiale N°82 del 25 Novembre 2025

1. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 24 Novembre 2025, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri :

- Avv. Fabio	MIGLIACCIO	PRESIDENTE;
- Avv. Paolo	MORICA	COMPONENTE;
- Avv. Antonio	STRONGOLI	COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Angelo Comito;

RECLAMO n.15 Sig. ANGHELONE Carmelo (tesserato società A.S.D. Polisportiva Bagaladi)

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 73 del 6 novembre 2025 (Inibizione fino al 31/12/2029).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentito il reclamante assistito dall'Avvocato Maria Francesca Toscano;

RILEVA

Il reclamante impugna la delibera con cui il Giudice Sportivo gli ha irrogato l'inibizione fino al 31.12.2029 per atto di violenza contro l'arbitro che veniva colpito con un pugno al volto, circostanza che richiedeva di ricorrere alle cure mediche presso l'Ospedale di Locri, con prognosi di 8 giorni.

Pur riconoscendo di aver posto in essere una condotta irraguardosa nei confronti dell'ufficiale di gara per averlo tenuto dalla maglietta al fine di redarguirlo in merito alla cattiva gestione della gara, tuttavia contesta fermamente di averlo colpito al volto con un pugno.

Preliminarmente questa Corte ritiene necessario convocare il Direttore di Gara per chiarimenti in ordine ai fatti.

P.Q.M.

dispone l'audizione del Direttore di Gara nella seduta del 22 dicembre p.v.

RECLAMO n.16 della società A.S.D. FUSCALDO CALCIO 1973

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 76 del 13 novembre 2025 (inibizione massaggiatore DE ROSE Pietro fino all'11 FEBBRAIO 2026).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

La reclamante impugna la delibera con cui il Giudice Sportivo ha irrogato l'inibizione del proprio massaggiatore De Rose Pietro fino all'11 febbraio 2026 perché, durante la gara, abbandonava l'area tecnica rivolgendo frasi offensive nei confronti dell'arbitro, nonché per avere rivolto allo stesso arbitro frasi minacciose dopo il provvedimento di espulsione.

La reclamante afferma che il proprio tesserato non ha mai proferito espressioni offensive o minacciose nei confronti dell'arbitro ma si è limitato a contestare animatamente le sue decisioni.

Il rapporto dell'arbitro riporta espressamente le frasi pronunciate dal De Rose, dalle stesse si desume un intento "solo" offensivo, atteso che l'espressione "ti tirerei un cazzotto", ad avviso di questa Corte non integra gli estremi del comportamento minaccioso.

Per tale ragione, in parziale accoglimento del reclamo, la fattispecie va riconsiderata e la pena rimodulata riducendola a tutto il 9 gennaio 2026.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo riduce la sanzione dell'inibizione nei confronti del massaggiatore Pietro DE ROSE fino al 9 GENNAIO 2026

dispone accreditarsi sul conto della reclamante il contributo versato per l'accesso alla Giustizia Sportiva.

RECLAMO n.17 della società A.S.D. ATLETICO VENA 2025

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n.10 del 13/11/2025 (squalifica calciatore MIRABELLO Edoardo Vincenzo per QUATTRO gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

La reclamante impugna la delibera con cui il Giudice Sportivo ha irrogato la squalifica per quattro gare al proprio calciatore Edoardo Vincenzo Mirabello (al 36' del secondo tempo protestava avverso decisioni arbitrali, profferendo frasi ingiuriose ed irraguardose nei confronti del direttore di gara, accompagnando il suddetto comportamento offensivo appoggiando le mani sul petto dell'arbitro).

Nello specifico la reclamante nega che il calciatore abbia poggiato le due mani sul petto dell'arbitro nell'atto della protesta.

Il rapporto dell'arbitro, tuttavia, riporta i fatti in maniera puntuale ed esaustiva per cui gli stessi appaiono acclarati con assoluta certezza. La fattispecie di responsabilità va sussunta sotto il disposto dell'art 36 C.G.S. punto 1 lettera a) con l'applicazione della relativa sanzione che nel caso di specie è stata correttamente computata, ritenendo il contatto non voluto.

Il reclamo è pertanto infondato e va rigettato.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi il contributo versato per l'accesso alla Giustizia Sportiva.

RECLAMO n°18 della società A.S.D. SERSALESE

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale n. 15 del 13/11/2025 (squalifica calciatore DUSHKU Hermes per OTTO gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

La reclamante impugna la delibera con cui il Giudice Sportivo ha irrogato la squalifica per otto gare al proprio calciatore Dushku Hermes (per aver rivolto all'indirizzo dell'arbitro, dopo il provvedimento di espulsione, frasi dal contenuto minaccioso, circostanza, questa, da cui è scaturito un comportamento altrettanto offensivo assunto da parte degli altri componenti della propria squadra nei confronti dell'arbitro).

La reclamante premette alcune valutazioni sul rapporto arbitrale (relative all'attribuzione di responsabilità alla Sersalese per il ritardo nell'avvio di gara) che risultano assolutamente irrilevanti e non pertinenti nella valutazione del comportamento del Dushku. Entrando, quindi, nel merito della sanzione irrogata, contesta che lo stesso abbia minacciato e offeso l'arbitro e nega che il comportamento dei compagni di squadra che, hanno fatto seguito alle intemperanze dello stesso, possano comportare un aggravio di responsabilità.

Il rapporto dell'arbitro riporta gli accadimenti in maniera puntuale ed esaustiva per cui gli stessi appaiono acclarati con assoluta certezza. La fattispecie di responsabilità va sussunta sotto il disposto dell'art 36 C.G.S con l'applicazione della relativa sanzione che nel caso di specie va computata tenendo conto della qualifica di capitano del Dushku e che una delle gare di squalifica è riconducibile al provvedimento di espulsione susseguente alla doppia ammonizione.

Per tale ragione ritiene che la pena vada determinata in sette gare effettive di squalifica.

In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica a sette gare effettive.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica al calciatore Hermes DUSHKU a SETTE gare effettive; dispone accreditarsi sul conto della reclamante il contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva.

RECLAMO n.19 della società A.S.D. F.C. MONTALTO UFFUGO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.16G del 14 Novembre 2025 (punizione sportiva perdita della gara *Campionato Under 17 provinciale Sportime – FC Montalto Uffugo del 08.11.2025 con il punteggio di 0 – 3, penalizzazione di UN punto in classifica, ammenda di € 25,00 quale prima rinuncia, ammenda di € 75,00; inibizione del dirigente accompagnatore NAPOLITANO Laris fino al 13.02.2026, squalifica calciatore DE LUCA Riccardo Patrik per QUATTRO gare effettive).*

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

La società A.S.D. F.C. Montalto Uffugo impugna la delibera con cui il Giudice Sportivo ha irrogato le sanzioni in epigrafe.

La reclamante contesta in toto il rapporto arbitrale negando che la partita sia stata sospesa per la rinuncia della società Montalto Uffugo e negando i fatti attribuiti ai propri tesserati.

L'arbitro nel suo rapporto chiarisce che "la gara veniva sospesa al minuto 39esimo del 2 tempo in quanto la squadra ospite dichiarava di non voler continuare lo svolgimento della stessa in segno di protesta avverso la mia decisione di convalidare la rete dei locali".

Ha inoltre confermato nel supplemento che il calciatore Riccardo De Luca ha tenuto un comportamento irrispettoso nei suoi confronti e dell'Osservatore arbitrale a fine gara apostrofandoli con un'espressione volgare e che il dirigente accompagnatore Laris Napolitano lo ha aggredito verbalmente all'interno del proprio spogliatoio, utilizzando un linguaggio volgare e ripetutamente offensivo creandogli uno stato di paura fisica e una condizione di profonda prostrazione psicologica.

I fatti, per come narrati dall'arbitro, non possono essere posti in dubbio in quanto il rapporto degli ufficiali di gara forniscono piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare (art. 61 C.G.S.).

Le sanzioni relative all'abbandono della gara appaiono consequenziali al comportamento tenuto della società Montalto Uffugo mentre quelle relative ai due tesserati sono congrue rispetto al disposto dell'art. 36 C.G.S. Ai sensi del punto 1) comma a) per il calciatore De Luca e del punto 2) per il dirigente Napolitano.

Per i motivi sopraesposti, il reclamo va rigettato.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi il contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi